

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO POST CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 PROVINCIALE

DELEGAZIONE DI RIMINI
Stagione Sportiva 2024/2025

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2024/2025, **COPPA POST CAMPIONATO**, Torneo post campionato della Categoria Allievi UNDER 16 PROVINCIALE RIMINI.

Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione al TORNEO COPPA POST CAMPIONATO Allievi UNDER 16 PROVINCIALE RIMINI

Possono partecipare al torneo i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno (ovvero nati nel 2009). Possono inoltre partecipare i calciatori nati nel 2010 e nel 2011, purché abbiano compiuto i 14 anni.

Art. 3 – Articolazione del TORNEO COPPA POST CAMPIONATO Allievi UNDER 16 PROVINCIALE DI RIMINI

Il torneo è organizzato e gestito dalla Delegazione di RIMINI

L'organico del Torneo post campionato ALLIEVI UNDER 16 è di 8 squadre divise in due gironi, con partite di sola andata:

GIRONE A	GIRONE B
U.S. PIETRACUTA A.S.D. ASD VICTORIA F.C.D. VIS NOVA FELTRIA CALCIO A.POL. STELLA	A.S.D. ACCADEMIA MARIGNANESE S.S.D. MISANO A.S.D. MORCIANO CALCIO ASR SAN MARINO ACADEMY

Art. 4 Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette (7) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni al numero di interruzioni della partita previste per l'effettuazione delle sostituzioni.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di nove (9) calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente di parte, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente di parte), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette (7) sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con quello eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 5 La disputa delle gare

- La sessione ordinaria del torneo si svolge con gare di sola andata; tempi di gioco 2 x 40 minuti.
- In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo per la compilazione delle relative classifiche dei gironi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 NOIF. Pertanto si procederà

senza la disputa di ulteriori gare, attraverso la compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d. del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e. della coppa disciplina;
- f. del sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

Art. 6 Vincente del TORNEO COPPA POST CAMPIONATO Allievi UNDER 16 PROVINCIALE RIMINI

Per determinare la vincente del Torneo al termine delle partite dei gironi, si incontrerà la vincente di ogni girone in casa della squadra prima sorteggiata.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del gioco" e "Decisioni ufficiali".

Art. 7 – Disciplina sanzionatoria

La squalifica per recidiva in ammonizione scatta alla seconda ammonizione. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello.

Per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo presso la Delegazione di RIMINI, su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12:00 del giorno della pronuncia;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene

preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Art. 8 Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della L.N.D., del C.U. n. 1 del SGS, del C.U. n. 1 del 2024/2025 del C.R.E.R.

Art. 9 Norme Generali

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a descrizione e insindacabile giudizio della Delegazione di Rimini con apposito documento che verrà pubblicato nei Comunicati Ufficiali.